

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DELLA SCALA VR PIAZZALE
KENNEDY 14

Numero REA: VR - 181810

Codice fiscale: 01490350236

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B) ALL'ATTO DI REP.N. 88193/24422

S T A T U T O

"COOPERATIVA SOCIALE di solidarietà LA SCINTILLA"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE di solidarietà LA SCINTILLA ONLUS".

Art. 2) La società ha sede in Isola della Scala (Verona), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche in altre località.

Art. 3) La durata della Cooperativa è fissata a tutto il 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Potrà essere ulteriormente prorogata oltre il termine, oppure sciolta prima della scadenza, con delibera dell'Assemblea conforme alle norme di legge.

Art. 4) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel presente Statuto. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopererà attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e in special modo degli enti con finalità di solidarietà sociale; attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-

ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-

rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5) La Cooperativa in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità prevalente così come disciplinata ai sensi degli artt. 2511-2512-2513-2514 del codice civile è senza fini di lucro. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in conto terzi, servizi tra cui:

1) Centri di servizi residenziali ed aperti per persone non autosufficienti ed autosufficienti, a titolo esplicativo case di riposo, RSA, Istituti per disabili, centri residenziali e diurni per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche, orientati anche al potenziamento e mantenimento delle risorse del singolo, tramite l'elaborazione e la realizzazione di Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.);

2) Centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali a titolo esemplificativo scuole di ogni ordine e grado compreso gli asili nido, in tutte le loro fasi gestionali;

3) Centri per la promozione e la formazione del volontariato sociale, coordinandone su richiesta l'attività, a titolo esemplificativo gestire l'attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative sociali.

4) Centri per la prevenzione e la risoluzione di problematiche di disagio minorile, la presa in carico di minori e bambini con disturbi psicopatologici e neuropsichiatrici, della personalità e della condotta. Gli stessi possono provenire da aree sociali marginali, da nuclei familiari altamente conflittuali o da esperienze pregresse difficili e deprimenti, o presentare difficoltà evolutive nonostante il nucleo familiare sia socialmente adatto.

5) Interventi nell'ambito della Salute Mentale dell'adulto, realizzando anche servizi alla persona, o strutture residenziali, per la cura e la prevenzione dei disturbi psichici e psichiatrici nell'adulto, per la riabilitazione dei soggetti affetti da suddette patologie e il loro reinserimento nella società e la protezione degli stessi soggetti fragili.

6) Servizi per minori, quali:

a) asili nido, scuole materne, nonché scuole di ogni ordine e grado;

b) baby sitter;

c) attività di animazione socio-culturale e del tempo libero;

d) attività di inserimento sociale di bambini con disabilità;

e) attività di sostegno e recupero scolastico;

f) attività psicomotorie e di riabilitazione;

g) attività di scuola estiva.

Altri scopi della Cooperativa sono:

- offrire alla comunità locale ed in particolare a persone giovani, ancora in formazione, varie opportunità di conoscenza del mondo della disabilità e della cooperazione sociale, per favorire la pratica dell'accoglienza e dell'inclusione di ogni persona che presenti disagio;

- rafforzare il rapporto con le associazioni e le istituzioni della comunità locale, al fine di promuovere sinergie e creare "rete" per rispondere ai diversi bisogni del territorio.

La cooperativa potrà quindi promuovere e gestire iniziative, eventi e servizi a carattere sociale, educativo, riabilitativo e culturale, rivolti a tutta la popolazione con particolare riguardo ai minori e ai giovani, per attivare interventi di prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale e per realizzare percorsi di agio sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali la cooperativa potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, soci-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

Inoltre per il perseguimento degli scopi sociali, potrà intraprendere qualunque iniziativa di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare e che comunque si rendesse necessaria o vantaggiosa all'attività sociale; in particolare potrà:

a) assumere convenzioni, attive e passive, con persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni assistenziali;

b) stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Stato, Istituti ed Unità Sanitarie, per l'assistenza, l'istruzione, la rieducazione psicomotoria ed il recupero di soggetti con disabilità residenti nei territori di competenza;

c) organizzare, gestire, coordinare idonei corsi didattici professionali di avviamento ad attività produttive compatibili con lo stato dei soggetti disabili;

d) svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali la cooperativa potrà operare anche con terzi, non soci, pur mantenendo il carattere della mutualità prevalente.

SOCI E QUOTE SOCIALI

Art. 6) Possono essere ammessi a Soci:

- le persone fisiche che, all'atto della domanda di ammissione, abbiano compiuto la maggiore età, godano dell'esercizio

dei diritti civili e si propongano di perseguire gli scopi della cooperativa;

- le persone giuridiche, quali Comuni, Province, Regioni, Istituzioni scolastiche, sanitarie, assistenziali, Associazioni Sindacali, Enti pubblici e privati, società di capitale, che condividano, anche indirettamente gli scopi sociali della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, ed in nessun caso coloro che operino od abbiano interessi in contrasto con gli scopi della Cooperativa e con le deliberazioni validamente assunte dagli Organi Sociali. I minorenni, nel caso dovessero diventare Soci per successione, dovranno essere assistiti dal loro rappresentante legale.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci-cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **Soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) **Soci volontari**, di cui all'art. 2 della legge n. 381 del 1991, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) **Soci fruitori**, di cui all'art. 4 comma 3 della Legge Regione Veneto 23 del 2006, ovvero, persone fisiche che traggono diretto beneficio e/o usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti e gestiti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Potranno essere soci della cooperativa anche i **Soci Onorari**, ovvero, persone fisiche e persone giuridiche che per motivazione filosofica e/o ideologica condividono, o hanno condiviso la nascita, lo spirito, i principi e la mission della cooperativa. I Soci onorari non hanno diritto di voto.

Art. 7) Chi ne abbia i requisiti, potrà acquisire la qualifi-

ca di Socio presentando al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, in caso di persone fisiche, atto costitutivo, cariche sociali, copia della delibera di domanda a socio e di nomina della persona mandataria, in caso di Società, Enti, Associazioni o persone giuridiche;

con la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda, decide in merito, comunicando le sue decisioni motivate al richiedente in caso di eventuale rifiuto. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul Libro Soci, dopo il versamento da parte del nuovo Socio di una quota di almeno EURO 25 (venticinque) e di ogni altro importo aggiuntivo che eventualmente l'Assemblea dei Soci dovesse annualmente determinare, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di tale versamento entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, la delibera di ammissione diverrà inefficace.

Art. 9) Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitatamente alla quota sottoscritta.

Art. 10) I Soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per decadenza, per esclusione e per decesso.

Art. 11) Oltre ai casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, il recesso è consentito al Socio che l'abbia richiesto a norma dell'articolo 2532 del Codice Civile, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza.

Art. 12) La decadenza o l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione:

a) nei confronti del Socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) nel caso di scioglimento degli Enti o Associazioni o qualora in essi vengano meno le condizioni necessarie per l'ammissione;

c) nei confronti del Socio che abbia svolto attività contrastante con gli interessi della Cooperativa;

d) nei confronti del Socio che non osservi le disposizioni statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) nei confronti del Socio che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la

Cooperativa o l'abbia costretta ad adire a vie legali o ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte con la medesima;

f) nei confronti del Socio che intenti per qualsiasi motivo azione legale avversa alla Cooperativa, senza essere ricorso preventivamente alla clausola compromissoria;

g) nei confronti del Socio che sia stato condannato a pene detentive per reati che importino la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

h) nei confronti del Socio che sia in mora col pagamento di quote da Lui sottoscritte;

i) nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, C.C., in particolare per la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive all'Assemblea senza giustificato motivo.

Nei casi di esclusione indicati alle lettere d) e), il Socio inadempiente deve essere preventivamente invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo dopo che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni da detto invito, sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso al Tribunale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione. Il ricorso comunque non ha effetto sospensivo.

Art. 13) In caso di morte di un Socio, gli eredi entro novanta giorni debbono designare uno di loro o un legatario destinato a succedere nelle azioni del defunto. Su tale designazione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione con giudizio motivato.

Art. 14) Nel caso di recesso, decadenza, esclusione o morte, i soci hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15) Le quote non possono essere cedute senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo, dovendosi esse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa, con ogni effetto di legge. La Cooperativa potrà pertanto incamerare le quote sociali dei Soci inadempienti e mo-

rosi sino alla copertura del suo credito, senza formalità di legge.

PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - BILANCIO - UTILE

Art. 16) Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote sociali, nominative, ed indivisibili, del valore da un minimo di EURO 25 (venticinque) a un massimo uguale a quanto stabilito dalle Legge;
- b) riserva legale;
- c) riserva straordinaria;
- d) riserve costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di dotazione e similari;
- e) riserve indivisibili;
- f) fondi di rivalutazione dei cespiti per conguaglio monetario.

Art. 17) Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale.

Art. 18) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini di legge, alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-

tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

ORGANI SOCIALI

Art. 20) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 21) L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile ove esistenti;
- 5) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, del codice civile;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 23) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati in assemblea in seconda convocazione.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati i Soci che hanno riportato il numero maggiore di voti; a parità di voti risulta eletto il socio più anziano d'età.

Art. 24) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro sistema stabilito dall'Assemblea ma comunque con voto palese.

Art. 25) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)

giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota

sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

La rappresentanza, ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, non può essere conferita né agli amministratori né ai membri dell'organo di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26) Le assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro Socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e se necessario due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da Notaio.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza dei componenti il CDA è comunque scelta tra i soci cooperatori.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Decadono dalla carica quando vengano meno i requisiti per conservare le qualità di Socio oppure quando senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Il mandato degli Amministratori è gratuito, spetta loro soltanto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Cooperativa, nell'esercizio delle loro mansioni.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori o per il completamento del Consiglio di Amministrazione nei casi di vacanza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle rappresentanze di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno, otto giorni prima dell'adunanza, oppure, in caso d'urgenza, a mezzo telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione.

Non occorre preavviso se tutti i Consiglieri, i Sindaci ef-

fettivi, se nominati, ed i rappresentanti delle Amministrazioni Locali aventi facoltà a partecipare alle sedute del Consiglio a norma del successivo articolo 29 dello Statuto, sono presenti. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono di norma palesi. Sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati direttamente od indirettamente Amministratori o Sindaci, nel qual caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2391 del Codice Civile.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 29) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sempre invitati, con le stesse modalità previste per i Consiglieri, anche i membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, o il revisore e possono essere invitati anche i Rappresentanti delle Amministrazioni comunali, Provinciali, Regionali, Statali e il rappresentante dell'U.S.L. (Unione Sanitaria Locale), che abbiano stipulato convenzioni con la Cooperativa.

Considerato il particolare contributo fornito dall'Associazione "Piccola Fraternità" alla costituzione della Cooperativa "La Scintilla" e, richiamato il legame esistente tra le due realtà, dovuto tra l'altro anche alla coabitazione nell'unica struttura "Casa del Cedro", alle riunioni del CDA della Scintilla potrà essere invitato anche un membro del Direttivo delle Piccola Fraternità.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-

ga.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate dal Libro dei Verbali e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e finanziaria. Egli pertanto è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente potrà nominare procuratori per determinati atti, nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio, e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Art. 32) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, tra i soggetti in possesso dei requisiti come previsto dalla legge, che nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente statuto si applicano al Collegio Sindacale le disposizioni di Legge.

Art. 33) Il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, è affidato al Collegio Sindacale, salvo che la legge non disponga diversamente.

Nel caso che il Collegio Sindacale non esista, l'Assemblea

deve conferire l'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'Assemblea all'atto della nomina deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico triennale.

I soggetti nominati cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato e sono rieleggibili.

Art. 34) Tutti i soci sono tenuti al rispetto della clausola compromissoria. Pertanto tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario ha sede la cooperativa.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente medesimo della Camera di Commercio.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine prefissato quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti e rappresentati in una Assemblea straordinaria convocata espressamente. In caso di scioglimento della Cooperativa, la stessa Assemblea nominerà tre liquidatori aventi idonei requisiti professionali, stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 36) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto previsto all'art. 11 comma 5 della Legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali successive mo-

dificazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Potranno essere approvati anche eventuali Regolamenti elettorali.

Art. 38) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 c.c. lett. A, di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto inoltre, ai sensi dell'art. 2514 c.c. lett. B, di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to MAESTRELLI MAURIZIO

F.to LUCIO LOMBARDI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS.
82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN TERMINI
DI REGISTRAZIONE.